

CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2014 addì 9 del mese di aprile, presso la sala consiliare, alle ore 20,45, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^a convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della deliberazione in oggetto, risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Enrico Minelli, Rosauro Solazzi, Pier Luigi Zanella, Paolo Santurro, Cecilia Beconcini, Paolo Frezzi, Antonio Angeli, Mirko Briziarelli, Giulia Ulivi, Sabrina Nencioni, Alberto Briccolani, Massimo Mari, Marco Manzoli, Alberto Acanfora, Alessandra Passigli, Beatrice Bensi.

Assenti giustificati: Guido Signorini, Angelo Antonio Falmi, Massimo Mazzoni, Andrea Poli.

Assenti ingiustificati: //.

Presiede il Consigliere Sig. Rosauro Solazzi.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.

Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Alessandro Calvelli, Claudio Tonarelli, Silvia Tacconi, Francesco Casini.

Scrutatori nominati all'inizio della seduta i Sigg.ri: //.

Deliberazione n. 36

Oggetto: Approvazione delle aliquote e fissazione della detrazione per imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014.

Richiamato il dibattito, riportato in sintesi nella deliberazione consiliare n. 35 in data odierna,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.12.2011, n. 214, in particolare l'articolo 13 che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge;

VISTO il D.L. 2.3.2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, che ha innovato sia il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 sia il D.L. 06.12.2011 n. 201;

VISTO il D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7.12.2012 n. 2013;

VISTO l'articolo 1, comma 380, della Legge 24.12.2012 n. 228 che ha modificato l'articolo 13 del D.L. 201/2011;

VISTO il D.L. 8.4.2013 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013, n. 64, che ha modificato l'articolo 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale la normativa citata rinvia in ordine a specifiche previsioni normative (articoli da 1 a 15);

VISTO il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52;

PRESO ATTO che il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) e che il successivo comma 703 del citato articolo prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

RILEVATO come in sede di approvazione del bilancio di previsione 2014, occorra determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi al fine di garantire l'equilibrio finanziario dello stesso, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e nelle altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) il quale ha previsto che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO il Decreto del 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Interno che ha differito al 30.04.2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

VISTO altresì l'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla Legge n. 228/2012, che stabilisce che *"per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicem-*

bre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2", ossia entro il 30 settembre di ciascun anno;

CONSIDERATO che l'art. 13, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis del D.L. n. 201/2011 attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria ivi indicate, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

VISTO inoltre il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con cui viene fissata l'aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze (con possibilità di modificare in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali);

RICHIAMATO altresì il comma 707 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 che ha modificato l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, inserendo dopo il secondo periodo del comma 2 quanto segue:

"l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10";

DATO ATTO che nell'odierna seduta consiliare con proprio provvedimento n. 38 è stata deliberata l'aliquota TASI, da applicare soltanto sull'abitazione principale e relative pertinenze, nella misura dello 0,25%, precisando che:

- per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

- per "pertinenze all'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella

misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- con il termine possesso non deve intendersi la mera detenzione (non rileva la disponibilità dell'immobile) bensì il possesso qualificato dell'immobile, intendendo per tale, ai sensi dell'art. 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, servitù, usufrutto, uso abitazione enfiteusi;

VALUTATO che l'art. 1, comma 667, L. 27.12.2013, n. 147 ha stabilito che la somma della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (per l'abitazione principale l'aliquota massima è lo 0,6%) e che pertanto agli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze non potrà essere deliberata un'aliquota IMU superiore allo 0,35%;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 3, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria in cui viene stabilito quanto segue: *"Nella delibera consiliare, con cui sono decise annualmente le variazioni alle aliquote stabilite dalla legge, sono indicati gli adempimenti dichiarativi richiesti ai soggetti passivi, a pena di decadenza, per poter beneficiare di eventuali riduzioni/agevolazioni. Non si procederà a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto del beneficio entro i termini in essa previsti"*;

RITENUTO opportuno confermare alcuni adempimenti dichiarativi per gli immobili ad uso abitativo al fine di agevolare l'attività di controllo e quantificare il minor gettito derivante dalle agevolazioni concesse nei casi di concessione in uso gratuito, di locazione ex art. 2, commi 3 e 5, L. 431/98, di nucleo familiare con disabile;

ATTESO che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinare, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, l'aliquota di base (ordinaria) nella misura dell'1,06 per cento, ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo in cui, unitamente al proprio nucleo familiare, dimora abitualmente e risiede anagraficamente: aliquota nella misura dello 0,35 per cento;

- Abitazione locata, con contratti di locazione ex art. 2, commi 3 e 5, L. 431/98, a soggetto che la utilizza come abitazione principale in quanto ivi residente: aliquota nella misura dello 0,76 per cento.

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2014, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati. Non è tenuto al presente adempimento chi ha già presentato l'autocertificazione e permangono tuttora i requisiti.

- Alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, di proprietà di altri comuni, aliquota nella misura dello 0,76 per cento;
- Abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale in quanto ivi residente: aliquota nella misura dello 0,80 per cento. In adempimento dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale nella seduta consiliare del 19.06.2013;

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2014, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati. Non è tenuto al presente adempimento chi ha già presentato la suddetta dichiarazione ai fini ICI o l'autocertificazione ai fini IMU e permangono tuttora i requisiti.

- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986: aliquota nella misura dello 0,90 per cento;

DATO ATTO che per le abitazioni non locatate o tenute a disposizione, per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni l'aliquota è confermata nella misura dell'1,06 per cento;

DATO ATTO altresì che il comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, è stato sostituito dal comma 707 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 nel seguente modo:

“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale desti-

nazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.....";

RITENUTO, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011 che recita *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.";*

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 secondo il quale *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.";*

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell'Area 1, ai sensi e per gli effetti art.49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA l'attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, commi 2 e 4 lett. d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con 11 voti favorevoli, 5 contrari (Consiglieri Briccolani, Mari, Manzoli, Acanfora e Bensi) e 1 astenuto (Consigliere Passigli), su 17 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2014:

- Aliquota di base (ordinaria) nella misura dell'1,06 per cento

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo in cui, unitamente al proprio nucleo familiare, dimora abitualmente e risiede anagraficamente: aliquota nella misura dello 0,35 per cento, precisando che:

- per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

- per "pertinenze all'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- con il termine possesso non deve intendersi la mera detenzione (non rileva la disponibilità dell'immobile) bensì il possesso qualificato dell'immobile, intendendo per tale, ai sensi dell'art. 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, servitù, usufrutto, uso abitazione enfiteusi;

- Abitazione locate, con contratti di locazione ex art. 2, commi 3 e 5, L. 431/98 a soggetto che la utilizza come abitazione principale in quanto ivi residente: aliquota nella misura dello 0,76 per cento.

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2014, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si proce-

de a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati. Non è tenuto al presente adempimento chi ha già presentato l'autocertificazione e permangono tuttora i requisiti;

- Alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, di proprietà di altri comuni, aliquota nella misura dello 0,76 per cento;

- Abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale in quanto ivi residente: aliquota nella misura dello 0,80 per cento;

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2014, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati. Non è tenuto al presente adempimento chi ha già presentato la suddetta dichiarazione ai fini ICI o l'autocertificazione ai fini IMU e permangono tuttora i requisiti.

- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, aliquota nella misura dello 0,90 per cento;

- 2) di dare atto che per le abitazioni non locate o tenute a disposizione, per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni l'aliquota è confermata nella misura dell'1,06 per cento;
- 3) di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale" classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
- 4) di dare atto altresì che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 5) di riservarsi ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come modificato dalla Legge n. 228/2012, la modifica delle aliquote IMU

entro il 30.9.2013 per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296;

- 6) di disporre la trasmissione di copia del presente atto, per via telematica, a cura dell'Ufficio Tributi, al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360.

Successivamente, stante l'urgenza, con 11 voti favorevoli, 5 contrari (Consiglieri Briccolani, Mari, Manzoli, Acanfora e Bensi) e 1 astenuto (Consigliere Passigli), su 17 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Firmati nell'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori

IL PRESIDENTE
f.to Solazzi

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 23 aprile 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 23 aprile 2014

L'Istruttore Amministrativo
(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 23 aprile 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori